

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Il presente Regolamento di Disciplina, adottato con delibera del Consiglio di Istituto, è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto ed è conforme ai principi e alle norme del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e sue modifiche e integrazioni, della legge n. 59/1997, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.I. n. 44/2001 e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, integrato e aggiornato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.

I docenti assumono uniformità di atteggiamento nel far rispettare le regole. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

L'adozione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi solo come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. Ogni provvedimento disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla Famiglia in un'azione educativa comune tra Scuola e Famiglia.

ART. 1 · DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

1.1 · DIRITTI

1. 1. 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale di qualità, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno.

1. 1.2. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

1. 1.3. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, che permetta di migliorare il proprio rendimento, secondo i ritmi di apprendimento di ciascuno.

1. 1.4. Ogni studente ha diritto al rispetto da parte degli adulti e dei compagni, a vivere in un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, all'utilizzo di strutture e materiali in buone condizioni, in un contesto tranquillo, pulito e sicuro.

1. 1.5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

1. 1.6. Per gli alunni in situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione, la scuola s'impegna a promuovere condizioni per assicurare iniziative concrete per il recupero.

1.2 · DOVERI (tratti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti)

1.2. 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

1.2.2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei

loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

1.2.3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.

1.2.4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti interni di Istituto.

1.2.5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

1.2.6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

1.3 · DOVERI

1.3. 1. La frequenza regolare alle lezioni è presupposto indispensabile al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi, quindi le assenze devono avere carattere di eccezionalità ed essere debitamente motivate. Si sottolinea il carattere diseducativo di quelle assenze che, pur giustificate dalla famiglia, non presentano carattere di necessità; il Dirigente Scolastico potrà richiedere alla famiglia di integrare le motivazioni addotte. Durante i periodi di assenza, anche conseguenti a sospensione, l'alunno deve tenersi informato sull'attività scolastica e svolgere i relativi compiti.

1.3.2. Lo studente è tenuto a svolgere quotidianamente tutto il lavoro scolastico assegnato, a portare il materiale necessario per le lezioni, nonché il diario ed il libretto personale.

1.3.3. Il rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni si manifesta nel linguaggio, nei gesti e in tutti gli altri comportamenti.

1.3.4. Ciascun alunno deve assumere comportamenti tesi a favorire il proprio apprendimento e quello degli altri. Il disturbo

continuato è di impedimento allo svolgimento dell'attività didattica e lede il diritto all'apprendimento degli altri studenti.

1.3.5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto. In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti momenti della vita scolastica: ingresso, uscita, intervallo, spostamenti all'interno dell'Istituto, da e per le aule speciali o per la palestra, uscite didattiche, visite e viaggi.

1.3.6. Le strutture, le attrezzature, gli arredi e i sussidi didattici sono patrimonio della comunità scolastica. L'acquisto e la manutenzione degli stessi comportano oneri non indifferenti per la collettività e pertanto vanno usati per la destinazione prevista e trattati con cura, nel rispetto delle regole stabilite.

1.3.7. Gli studenti, nel rispetto di se stessi e degli altri, devono collaborare a mantenere l'ambiente scolastico pulito e accogliente, evitando comportamenti di negligenza e trascuratezza o addirittura di vandalismo.

1.3.8. Gli studenti sono tenuti a non utilizzare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, considerati elementi di disturbo per chi li usa e per i compagni. Ciò risponde ad una norma generale di correttezza e rispetto altrui.

1.3.9. Poiché la comunità scolastica tutela il diritto alla riservatezza, non sono consentiti il trattamento di dati personali acquisiti mediante videofonini o altri dispositivi elettronici, l'effettuazione e diffusione di foto, registrazioni audio o video in assenza di un esplicito consenso (Direttiva n. 104 M.P.I. 30 novembre 2007).

ARTICOLO 2 · SANZIONI

2.1 · PRINCIPI GENERALI

2. 1. 1. Nell'irrogazione delle sanzioni vanno tenuti in considerazione i seguenti aspetti che connotano la responsabilità/colpa del soggetto: natura/gravità del comportamento scorretto, intenzionalità e recidività.

2. 1.2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, non punitiva ma costruttiva; essi devono essere tempestivi, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale o, in alternativa, compiti che arrechino vantaggio alla comunità scolastica.

2. 1.3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e senza che ne sia riconosciuta la responsabilità. I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

2. 1.4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive nei confronti degli altri.

2. 1.5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività finalizzate a vantaggio della comunità scolastica (sanzioni alternative).

2. 1.6. Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, la persona che l'ha rilevato è tenuta ad informare il Dirigente Scolastico, il quale provvederà a presentare denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 del Codice Penale.

2.2 · TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

2.2. 1. L'inosservanza dei doveri di cui all'art. 1 comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a. richiamo verbale
- b. nota disciplinare sul registro elettronico
- c. convocazione dei genitori
- d. sospensione dalla partecipazione ad uscita didattica con obbligo di frequenza
- e. sospensione da uno a tre giorni
- f. sospensione superiore a tre giorni
- g. disimpegno in mansioni a beneficio della comunità scolastica
- h. risarcimento danni arrecati alle attrezzature, alle strutture, agli arredi e ai sussidi didattici di proprietà della scuola, del personale, dei compagni

2.2.2. Si ricorre al richiamo orale per comportamenti scorretti ma non gravi; in via generale è di competenza del docente rilevarli e provvedere alla sanzione.

2.2.3. Si ricorre alla nota disciplinare in caso di comportamenti scorretti lievi ma ripetuti; in via generale è di competenza del docente rilevarli e riportare la sanzione sul registro elettronico.

2.2.4. È prevista una comunicazione scritta alla famiglia, a cura del Dirigente Scolastico, in caso di comportamenti scorretti di una certa gravità e/o persistente recidiva.

2.2.5. L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni – che va deliberato dal Consiglio di Classe – viene previsto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto comunque un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica.

2.2.6. In base alla finalità educativa del presente Regolamento disciplinare (2.1.2.), in sostituzione o come misura accessoria che si accompagna alla sanzione dell'allontanamento temporaneo di cui al comma precedente (2.2.5.), possono essere previste, a seconda della tipologia dell'infrazione e delle condizioni

organizzative dell'Istituto e del contesto territoriale attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale/culturale o di corsi motivazionali organizzati dall'Istituto, produzione di elaborati o altri compiti mirati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica dei comportamenti scorretti da lui assunti.

2.2.7. In caso di applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti 2.2.5. e 2.2.6., bisognerà evitare che si determini il superamento del monte ore di assenza che comprometta l'orario minimo di frequenza richiesto dalla normativa per la validità dell'anno scolastico.

2.2.8. In caso di danni provocati a strutture, strumenti e materiali, la sanzione potrà consistere nella riparazione del danno o, se non fosse possibile, nella corresponsione di una somma equivalente al costo dei danni arrecati.

2.2.9. L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni – su decisione del Consiglio d'Istituto – va disposto quando vengono commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure quando vi è una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione e al permanere della situazione di pericolo.

2.2. 10. L'iniziativa disciplinare della scuola di cui al comma precedente viene adottata indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti svolti dalla magistratura inquirente.

2.2. 11. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove · in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con

l'autorità giudiziaria · un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove e non appena possibile, nella comunità scolastica.

2.2. 12. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico – che deve essere deliberato dal Consiglio d'Istituto – viene disposto quando concorrono le seguenti condizioni: a. ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; b. impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

2.2. 13. Nei casi più gravi la sospensione comporterà la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo Ciclo di istruzione.

2.2. 14. Ogni sanzione che comporti l'allontanamento dello studente dalla scuola può essere irrogata solo previa verifica, da parte dell'istituzione, della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità dello studente.

2.2. 15. La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria; più grave è la sanzione più è doveroso essere accurati nelle motivazioni, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione.

2.2. 16. Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, vanno esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

2.2. 17. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel rispettivo fascicolo personale, che, in caso di

trasferimento, verrà trasmesso alla scuola ricevente. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, che segue anzi il suo iter fino alla conclusione. Comunque, al fine di non creare pregiudizio nei confronti dello studente che passi ad altra scuola, si adotterà una doverosa riservatezza circa i fatti di rilievo disciplinare che l'hanno visto coinvolto.

2.2. 18. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a persone coinvolte nei fatti che hanno determinato la sanzione stessa (ad es. violenza sessuale), nel qual caso nelle eventuali comunicazioni andranno omessi i dati inerenti all'identità delle persone coinvolte.

2.2. 19. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

ART. 3 · ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI

3. 1. Le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola vengono comminate, in caso di comportamenti lievi, dal docente che li ha rilevati e, nei casi di comportamenti scorretti di una certa rilevanza o che si verificano ripetutamente, dal Dirigente Scolastico.

3.2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni sono irrogate dal Consiglio di Classe; quelle che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono comminate dal Consiglio di Istituto.

3.3. Il Consiglio di classe, convocato per valutare il comportamento scorretto di uno

studente e per decidere il provvedimento opportuno, viene presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

3.4. Il Consiglio di Classe viene convocato in via straordinaria con procedura d'urgenza dal Dirigente Scolastico, su propria iniziativa, o a seguito di motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

3.5. Il Consiglio di Classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, opera con la presenza di tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione da parte dei genitori degli alunni sanzionabili qualora dovessero fare parte dell'organo, i quali potranno, per l'occasione, essere sostituiti da altri rappresentanti aventi diritto.

3.6. Durante le sessioni di esame, le sanzioni connesse a mancanze disciplinari sono inflitte dal Presidente o dalla Commissione Esaminatrice e si applicano anche ai candidati privatisti.

ART. 4 · COMPORTAMENTI SANZIONABILI, SANZIONI E ORGANI DEPUTATI A COMMINARLE

Gli organi competenti, prima di adottare un provvedimento disciplinare, terranno conto della situazione personale dell'alunno.

Nelle pagine seguenti, tutte le annotazioni sul Registro Elettronico previste dall'art. 4 si intendono visionabili dalle famiglie.

NATURA (GRAVITÀ, INTENZIONALITÀ E RECIDIVITÀ) DEL COMPORTAMENTO	SANZIONI	ORGANI CHE COMMINANNO LE SANZIONI
AGGRESSIONE VERBALE E/O FISICA NEI CONFRONTI DI DOCENTI, PERSONALE ATA, DIRIGENTE		
LIEVE	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
	Richiamo verbale.	Dirigente Scolastico
GRAVE E/O RIPETUTO	Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
	Sospensione oltre 15 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Istituto
AGGRESSIONE VERBALE E/O FISICA NEI CONFRONTI DI COMPAGNI/E		
LIEVE	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
GRAVE E/O RIPETUTO	Richiamo orale.	Dirigente Scolastico
	Ammonizione comunicata per iscritto alla famiglia.	Dirigente Scolastico
	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
MOLTO GRAVE	Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
COMPORTAMENTI CHE POSSONO ARRECARRE FASTIDIO/DISTURBO AD ALTRI (CONTATTI DI TIPO FISICO NON GRADITI)		
LIEVE	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
GRAVE E/O RIPETUTO	Richiamo orale.	Dirigente Scolastico
	Ammonizione comunicata per iscritto alla famiglia.	Dirigente Scolastico
	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
MOLTO GRAVE	Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
COMPORTAMENTO CHE POTREBBE PROVOCARE INFORTUNI A PERSONE		
LIEVE	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare su registro elettronico.	Docente
GRAVE E/O RIPETUTO	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
LINGUAGGIO NON CONSONO ALL'AMBIENTE SCOLASTICO		
LIEVE	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare su registro elettronico.	Docente
GRAVE E/O RIPETUTO	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Sospensione fino a 3 giorni/ attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
ATTO DI BULLISMO		
LIEVE	Richiamo verbale.	Docente
	Nota disciplinare su registro elettronico.	Docente
GRAVE E/O RIPETUTO	Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe

MANCANZA DI RISPETTO (PER IL PENSIERO, LA RELIGIONE, LA CULTURA, L' IDENTITÀ DI GENERE, LA PROVENIENZA SOCIALE O NAZIONALE)		
UNICO	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare su registro elettronico.	Docente
RIPETUTO	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Sospensione fino a tre giorni	Consiglio di Classe
DISTURBO LEZIONI		
LIEVE	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare su registro elettronico.	Docente
GRAVE E/O RIPETUTO	Richiamo orale.	Dirigente Scolastico
	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Sospensione fino a 3 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
UTILIZZO SPAZI NON CONSENTITI		
LIEVE	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare su registro elettronico.	Docente
GRAVE E/O RIPETUTO	Richiamo orale.	Dirigente Scolastico
	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di Classe
ASSENZE NON GIUSTIFICATE		
LIEVE	Nota disciplinare su registro elettronico.	Docente
RIPETUTO	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di Classe
ASSENZE STRATEGICHE IN VISTA DI INTERROGAZIONI		
SALTUARIO	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare su registro elettronico.	Docente
RIPETUTO	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di Classe
RITARDO NON GIUSTIFICATO		
SALTUARIO	Richiamo orale.	Docente
RIPETUTO	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
	Convocazione genitori.	Coord. di Classe
	Convocazione genitori e studente.	Dirigente Scolastico
RIENTRO IN AULA, DOPO L'INTERVALLO, IN RITARDO		
SALTUARIO	Richiamo orale.	Docente
RIPETUTO	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
	Convocazione genitori.	Coord. di Classe
	Convocazione studente e genitori.	Dirigente Scolastico
COPIATURA COMPITI IN CLASSE		
UNICO/SALTUARIO	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
	Annullamento prova.	Docente
RIPETUTO	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di Classe

ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA NON AUTORIZZATO. ABBANDONO DEL GRUPPO CLASSE SENZA AUTORIZZAZIONE DURANTE LE USCITE DIDATTICHE.		
UNICO	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di Classe
RIPETUTO	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
MANCANZA DELL'OCCORRENTE PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE		
SALTUARIO	Richiamo orale.	Docente
RIPETUTO	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
	Convocazione genitori.	Coord. di Classe
	Convocazione studente e genitori.	Dirigente Scolastico
NON FAR FIRMARE E/O NON CONSEGNARE LE COMUNICAZIONI, RISULTATI, VERIFICHE, ECC.		
UNICO	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
RIPETUTO	Richiamo orale.	Dirigente Scolastico
	Convocazione genitori	Dirigente Scolastico

FALSIFICAZIONE FIRME		
UNICO	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
RIPETUTO	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di Classe
	Sospensione fino a 3 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
SMARRIMENTO VERIFICHE		
UNICO	Sospensione consegna verifiche per presa visione alla famiglia.	Docente
	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
COMPORTAMENTO TRASGRESSIVO DURANTE LE USCITE, I VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE VISITE GUIDATE		
LIEVE	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
GRAVE E/O RIPETUTO	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di Classe
	Sospensione fino a 3 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
INOSSERVANZA VOLONTARIA DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME DI SICUREZZA		
LIEVE	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
RIPETUTA	Richiamo orale.	Dirigente Scolastico
	Ammonizione comunicata per iscritto alla famiglia.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di Classe
GRAVE	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe

DANNI PROVOCATI A STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, STRUMENTI E OGGETTI		
LIEVE	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
	Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per la riparazione/sostituzione oggetto.	Dirigente Scolastico
GRAVE	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per la riparazione/sostituzione oggetti.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di Classe
	Sospensione fino a 3 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
IMBRATTATURA/SCRITTE DEI/SUI LOCALI INTERNI O ESTERNI DELL'ISTITUTO, INCISIONI E/O SCRITTE SU ARREDI		
LIEVE	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
	Riparazione da parte dello studente (se possibile) /risarcimento somma necessaria per la riparazione/sostituzione oggetto.	Dirigente Scolastico
GRAVE	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per la riparazione/sostituzione oggetto.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di Classe
	Sospensione fino a 3 giorni/attività a favore della Comunità scolastica riparazione/ sostituzione oggetto.	Consiglio di Classe

DIFFUSIONE NON CONSENTITA DI DATI PERSONALI ALTRUI		
UNICO E/O SALTUARIO	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
RIPETUTO	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di classe
	Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di classe
USO NON CONSENTITO DEL CELLULARE O DI ALTRI DISPOSITIVI (TABLET, SMARTWATCH...) IN ORARIO SCOLASTICO		
UNICO	Ritiro momentaneo del dispositivo fino al termine dell'ora e nota disciplinare su registro elettronico.	Docente
RIPETUTO	Ritiro del dispositivo fino al termine delle attività giornaliere, convocazione genitori e nota disciplinare su registro elettronico.	Dirigente Scolastico
	Sospensione fino a 3 giorni.	Consiglio di classe
USO DI DISPOSITIVI DIGITALI (CELLULARI, TABLET, SMARTWATCH, ...) PER COPIARE DURANTE VERIFICHE		
UNICO	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
RIPETUTO	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di classe
	Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/ studio) fino a 15 giorni.	Consiglio di classe
	Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di classe

ACCESSO NON CONSENTITO AD INTERNET		
UNICO E/O SALTUARIO	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
RIPETUTO	Richiamo orale.	Dirigente Scolastico
	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di classe
	Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a 15 giorni.	Consiglio di classe
	Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di classe
ACCESSO A SITI NON ATTINENTI AD ARGOMENTI CULTURALI/SCOLASTICI (PORNOGRAFICI, LUDICI...)		
UNICO E/O SALTUARIO	Sospensione dell'uso dello strumento.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
RIPETUTO	Richiamo orale.	Dirigente Scolastico
	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di classe
	Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a quindici giorni.	Consiglio di classe
	Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di classe
RIPRESE E DIFFUSIONE NON CONSENTITE, IN FORMATO AUDIO/VIDEO, DI DATI PERSONALI ACQUISITI		
UNICO E/O SALTUARIO	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
RIPETUTO	Richiamo orale.	Dirigente Scolastico
	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di classe
	Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a 15 giorni.	Consiglio di classe
	Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di classe

DIFFUSIONE DI MATERIALE DENIGRATORIO NEI CONFRONTI DI: DOCENTI, PERSONALE ATA, DIRIGENTE, COMPAGNI SU WEB/SOCIAL NETWORK E CON QUALSIASI ALTRO MEZZO DI COMUNICAZIONE		
LIEVE	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
GRAVE E/O RIPETUTO	Richiamo orale.	Dirigente Scolastico
	Convocazione genitori.	Dirigente Scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento.	Consiglio di classe
	Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di classe
TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI FUMO		

UNICO E/O SALTUARIO	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
RIPETUTO	Ripetuto richiamo orale.	Dirigente Scolastico
	Multa in base alla normativa.	Dirigente scolastico
	Sospensione dalle attività fino a 3 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di classe
MANCATO RISPETTO DELLA PROPRIETÀ ALTRUI		
LIEVE	Richiamo orale.	Docente
	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
GRAVE E/O RIPETUTO	Risarcimento somma necessaria per la riparazione/sostituzione oggetto.	Dirigente scolastico
	Riduzione del giudizio di comportamento e restituzione oggetto/somma sottratta.	Consiglio di classe
FURTO		
UNICO E NON GRAVE	Convocazione genitori e restituzione dell'oggetto sottratto.	Docente
GRAVE E/O RIPETUTO	Riduzione del giudizio di comportamento e restituzione oggetto/somma sottratta.	Consiglio di Classe
	Sospensione dalle attività fino a 3 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
CONSUMO DI SOSTANZE PSICOTROPE (*)		
UNICO	Convocazione genitori.	Dirigente
RIPETUTO	Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.	Consiglio di Classe
	Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
SPACCIO DI SOSTANZE PSICOTROPE (*)		
UNICO	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.	Consiglio di Classe
RIPETUTO	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.	Consiglio di Classe
	Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
OGNI ALTRO COMPORTAMENTO CHE, NELLA SITUAZIONE SPECIFICA, SIA RITENUTO SCORRETTO		
—	Le sanzioni saranno commisurate alla gravità del comportamento	Organo di competenza relativo

* Segnalazione all'autorità giudiziaria competente

ARTICOLO 5 · MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

5. . Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti per consentire allo studente di esporre le proprie ragioni. Nei casi di richiamo verbale la contestazione è fatta seduta stante dall'insegnante interessato e annotata sul registro di classe. Devono essere registrate, a cura del docente, anche le giustificazioni dell'alunno.

5.2. Per le mancanze per le quali sono previste sanzioni da parte del Dirigente Scolastico o di un organo collegiale, la procedura va avviata con la

preliminare contestazione degli addebiti fatta in forma scritta con l'invito a presentare giustificazioni per iscritto, nei termini indicati. Nella contestazione degli addebiti stessa.

5.3. É comunque sempre facoltà del Dirigente Scolastico convocare i genitori o chi ne fa le veci, per dare informazioni sulla condotta degli alunni.

5.4. Per l'irrogazione delle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione degli addebiti da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o da quando se ne è avuta conoscenza, acquisendo

tutta la documentazione possibile, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dello studente implicato e/o dell'adulto che propone la sanzione.

5.5. Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Dirigente Scolastico o su richiesta di altro alunno, di un genitore, di un docente o di altro operatore della scuola.

5.6. Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal suo collaboratore e dal Coord. della Classe in cui è stata commessa l'infrazione o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.

5.7. In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.

5.8. Al termine della fase istruttoria si riunisce l'organismo competente per deliberare la sanzione, dando contestuale avviso alla famiglia.

5.9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro un limite massimo di quindici giorni dalla contestazione; trascorsi inutilmente i quindici giorni dalla data della contestazione, il procedimento si intende estinto.

5. 10. Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro di classe.

5. 11. I provvedimenti, adeguatamente motivati, devono essere notificati alle famiglie entro due giorni dalla loro ratifica.

5. 12. Le sanzioni disciplinari devono essere inserite nel fascicolo personale dello studente.

5. 13. Per l'irrogazione di sanzioni che prevedano il risarcimento del danno (determinato da dolo o da inosservanza di disposizioni dei docenti e dei collaboratori scolastici), il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Dirigente Scolastico o su richiesta di un docente o di altro operatore della Scuola, previa constatazione del danno e relativa contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.

5. 14. Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato dell'entità specifica del risarcimento richiesto, della possibilità di far pervenire, entro e non oltre due

giorni dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico coadiuvato da suo collaboratore e dal Coord. della classe in cui è stata commessa l'infrazione o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione. Il Consiglio di Classe, entro e non oltre quindici giorni dalla data della contestazione, provvederà a irrogare la sanzione pari all'intero importo relativo al danno e ad informare per iscritto la Famiglia.

5. 15. Degli incontri degli organi chiamati a valutare i comportamenti sanzionabili va redatto un verbale, che deve contenere i seguenti elementi: descrizione del comportamento scorretto, controdeduzioni dello studente, natura della sanzione, eventuale conversione della stessa in attività a beneficio della comunità (scolastica o territoriale).

5. 16. Qualora il danno fosse ascrivibile con evidenza ad una o più classi, ma non fosse stato possibile individuare il responsabile, il procedimento, limitatamente al risarcimento del danno, si intende applicato alle intere classi coinvolte, salvo eventualmente rivalersi sul diretto responsabile se da esse conosciuto ed indicato.

5. 17. Il procedimento disciplinare in corso non si interrompe in caso di trasferimento ad altra scuola o di passaggio ad altro ordine di scuola.

5. 18. Nel caso in cui siano stati commessi gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere della situazione di pericolo (in tali situazioni dovrà essere prevista la collaborazione da parte degli Organi Istituzionali di competenza).

5. 19. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

ART. 6 · ATTIVITÀ DI RECUPERO

6.1. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, i docenti del Consiglio di Classe assegnano compiti da svolgere durante detto periodo, in modo da preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

6.2. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola, d'intesa con la famiglia e, ove necessario con i servizi sociali, predispone un percorso di recupero educativo per il successivo eventuale reintegro nella comunità scolastica.

ART. 7 · IMPUGNAZIONI

7.1 · ORG. DI GARANZIA INTERNO ALL'ISTITUTO

7.1. Contro le sanzioni disciplinari riportate all'articolo 4 è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori e studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato da questo Regolamento.

7. 1.2. L'Organo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. Esso dura in carica tre anni scolastici; i membri possono essere riconfermati. I componenti continuano a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione del nuovo Organo di Garanzia.

7. 1.3. Il Collegio Docenti può proporre una rosa di docenti come possibili membri effettivi o supplenti dell'Organo di Garanzia; la designazione del membro effettivo e di quello supplente spetta, comunque, al Consiglio di Istituto.

7. 1.4. All'inizio dell'anno scolastico, in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, vanno eletti due genitori membri effettivi e due supplenti che faranno parte dell'Organo di garanzia.

7. 1.5. Nel caso in cui sia necessario convocare l'Organo di Garanzia durante il periodo precedente lo svolgimento delle elezioni, restano in carica i rappresentanti eletti/designati l'anno precedente.

7. 1.6. Nel caso di presentazione del ricorso, la sanzione diventerà esecutiva soltanto dopo pronunciamento di conferma da parte dell'Organo di Garanzia che deve esprimersi nei successivi dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Di ogni riunione dell'Organo di Garanzia viene redatto il verbale da un segretario individuato dal Presidente. Da tale verbale devono risultare chiaramente le motivazioni che hanno reso

necessaria l'irrogazione della sanzione e le eventuali posizioni difformi di qualcuno dei componenti.

7. 1.7. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide se assunte a maggioranza, a prescindere dal numero dei partecipanti. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La decisione dell'Organo di Garanzia viene verbalizzata su apposito registro dei verbali, annotata sul registro di classe e nel fascicolo personale dell'alunno.

7. 1.8. L'Organo di Garanzia decide su eventuale richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che dovessero insorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione di questo Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

7. 1.9. La sanzione comminata dagli organi di Istituto viene eseguita e resta in vigore, pur in pendenza di impugnazione per reclamo all'Organo di Garanzia regionale di cui al punto 7.2., fino all'eventuale accettazione da parte di quest'ultimo delle ragioni addotte dai soggetti ricorrenti.

7.2 · ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

7.2. 1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente specificatamente delegato, decide in via definitiva sui ricorsi presentati dagli studenti (o dai rispettivi genitori) in merito alle sanzioni ricevute e contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti o del Regolamento di Disciplina degli studenti.

7.2.2. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Tale organo resta in carica per due anni scolastici.

7.2.3. L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e del Regolamento disciplinare/Statuto delle Studentesse e degli Studenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

7.2.4. Il parere di cui al comma 7.2.2. è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo di cui al comma 7.2.2. abbia avviato attività istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

7.2.5. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

ART. 8 · PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

7. 1. Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in modo dettagliato diritti e doveri nel rapporto tra scuola studenti e famiglie.

7.2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, sono poste in essere attività di accoglienza dei nuovi studenti per la presentazione e condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del POF, dei Regolamenti e del patto educativo di corresponsabilità.

ART. 9 · DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento disciplinare è parte integrante del Regolamento di Istituto (Allegato K) e ha validità triennale.

Eventuali modifiche al Regolamento possono essere proposte da uno o più componenti della Scuola attraverso i rispettivi rappresentanti in Consiglio di Istituto ed approvate a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio stesso.

Tale documento è stato letto e approvato dal Collegio Docenti e adottato con apposita delibera del Consiglio d'istituto.

Copia cartacea di tale documento viene inviata alle singole classi per presa visione da parte di docenti ed alunni e per affissione permanente nelle aule della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Tale documento viene inoltre pubblicato sul sito istituzionale della Scuola nella sezione "Regolamento di Istituto".